



## Ordine degli Avvocati di Pavia

### **Mediazione telematica(alcune questioni modalità di svolgimento da remoto / modalità mista, firma elettronica e rappresentanza in mediazione).**

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute l'ODM segnala quanto segue.

In merito alle modalità di svolgimento della mediazione l'art. 8 bis del Dlgs 28/2010, ha previsto il diritto per le parti di partecipare in presenza o da remoto. Il comma 2 prevede infatti: "*Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza*".

Trattasi di un'innovazione rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla cd. normativa emergenziale, che prevedeva la possibilità di svolgimento della mediazione sulla base di un accordo delle parti.

Nel momento in cui una parte esercita il diritto di partecipare da remoto le modalità di svolgimento sono due: o tutte le parti partecipano da remoto, oppure alcune partecipano da remoto e altre in presenza (cd. modalità mista).

Il legislatore ha altresì stabilito che quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 3 dell'art. 8 bis prevede che "*a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*"

Il comma 4 prevede, poi, che "*il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo*".

Sia nella mediazione cd. "da remoto" che in quella c.d. "mista" tutti i soggetti debbano sottoscrivere il verbale con firma digitale o elettronica avanzata (ed infatti, il verbale conclusivo deve essere redatto nel formato nativo digitale che, anche nel linguaggio del processo civile telematico cui la formula è ispirata, significa che non è ammessa la sua formazione tramite scansione digitale di un documento analogico).

Ciò significa che sarà necessario che tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione siano dotati (ovvero si premuniscano) di un dispositivo di firma elettronica idoneo allo scopo.

Non vi sono possibili soluzioni che non passino attraverso la dotazione preventiva di firma digitale o altra firma elettronica qualificata per le parti, anche mediante il rilascio di certificati temporanei utilizzabili una sola volta, ovvero al rilascio di una procura speciale notarile all'avvocato, non ritenendo applicabile, il comma 4 dell'art. 11 sulla certificazione da parte del mediatore della condizione di impossibilità di sottoscrizione della parte, prevista e riferibile alla sola sottoscrizione autografa, ulteriormente confermata dall'art. 12 relativamente all'efficacia esecutiva dell'accordo, che richiama espressamente e distintamente entrambe le modalità.

Si segnala che il COA di Pavia, lunedì 5 giugno u.s., ha deliberato di sottoscrivere un accordo commerciale con un operatore del settore al fine di permettere anche ai soggetti che non siano dotati di firma digitale e/o elettronica di firmare mediante uno strumento "one shot" (sarà comunque necessario avere lo SPID).

Quanto sopra si ritiene, allo stato, debba valere soltanto per il verbale conclusivo del procedimento (positivo o negativo che sia) e non già anche quelli intermedi.

Circa la questione della rappresentanza delle parti in mediazione si segnala che è possibile delegare al procedimento un rappresentante, in presenza di giustificati motivi e sempre che il delegato sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

L'art. 8 comma 4 Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 prevede infatti che le *"parti partecipano personalmente alla procedura"* e solo *"in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti"*, rappresentante che sia inoltre *"munito dei poteri necessari per la composizione della controversia"*.

Il Mediatore potrà chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto a verbale.

Il rappresentante potrà essere anche il legale, purchè sia a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari.

Circa l'autenticazione della procura rilasciata si segnala l'orientamento della Cassazione, cui questo ODM non si discosta, che statuisce che la sottoscrizione della procura dovrà essere autenticata da un Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la parte deve conferire tale potere *"mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione [...] Tale procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore"* (Cass. nr. 8473/2019, in senso conforme: Cass., 05/07/2019, n. 18068; e Cass., 16/09/2019, n. 23003).

La Commissione ODM

Alessandro Cignoli

---

Avvocato